



Comune di Bologna

DC/PRO/2022/76

Pg.n. 695696/2022

Repertorio n. DC/2022/84

Data seduta: 24/10/2022

Data inizio vigore: 09/11/2022

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEI MERCATI DI VENDITA DIRETTA DI PRODOTTI AGRICOLI

Art.1

OGGETTO E FINALITA' DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento dei mercati per la vendita diretta di prodotti agricoli (chiamati "contadini") su aree pubbliche o private, al fine di rispondere alle esigenze di acquisto di prodotti agricoli locali e con un diretto legame con il territorio di produzione. I mercati contadini perseguono le finalità dell'educazione alimentare e dell'orientamento dei consumi e vogliono affermare il valore culturale del cibo, inteso come espressione di identità e storia.
2. L'esercizio delle attività nell'ambito del mercato è disciplinato dal regolamento CE n.852/2004, del Regolamento CE n.853/2004, dalla Legge 5 marzo 2001, n.57, Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228, dall'art. 1, comma 1065 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dal decreto attuativo del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 20 novembre 2007, dalla delibera di Giunta Regionale dell'Emilia Romagna del 07/07/2008, n.1015 e delle norme in materia nel tempo vigenti dal presente Regolamento, e dalle altre norme statali, regionali, comunali vigenti in materia.
3. L'esercizio dell'attività di vendita all'interno dei mercati agricoli di vendita diretta non è assoggettato alla disciplina sul commercio, salvo quanto previsto dall'art. 4, comma 8 del D.Lgs n. 228/2001.
4. I mercati contadini per la vendita diretta di prodotti agricoli perseguono gli obiettivi di collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani contenuti nell'apposito regolamento del Comune di Bologna approvato in data 19/05/2014 e nello specifico:
 - concorrono alla applicazione delle "politiche del cibo" della città (Food Policy);
 - promuovono l'innovazione sociale, attivando connessioni tra le diverse risorse presenti nella società e nel territorio di collocazione del mercato, per creare servizi che soddisfino bisogni sociali e che nel contempo attivino legami sociali e forme inedite di collaborazione civica
 - al fine di ottimizzare o di integrare l'offerta di servizi pubblici o di offrire risposta alla emersione di nuovi bisogni sociali, il mercato contadino favorisce il coinvolgimento diretto dell'utente finale del servizio nel suo processo di erogazione.
 - favoriscono lo sviluppo locale attraverso la valorizzazione delle risorse territoriali e la creazione di un rapporto di fiducia fra consumatore e produttore, anche promuovendo una maggiore conoscenza delle produzioni locali di qualità;
 - garantiscono ai produttori la corresponsione di un prezzo equo e la possibilità di una distribuzione alternativa dei loro prodotti, che non impatti negativamente sul lavoro in campo delle imprese agricole a conduzione familiare;
 - garantiscono i consumatori, grazie all'incontro diretto coi produttori, sulla qualità dei prodotti e sul giusto rapporto qualità - prezzo, con particolare riguardo all'informazione (provenienza e prezzo dei prodotti), alla sicurezza e agli aspetti relativi alla sovranità alimentare, anche riconoscendo alla stagionalità dei prodotti locali il valore di salubrità dell'alimento;
 - diffondono la cultura e i saperi contadini e avvicinano la comunità alle problematiche e alle istanze del mondo agricolo, anche attraverso iniziative di promozione che

coinvolgano i corpi intermedi della società civile, favorendo occasioni di socializzazione per la comunità;

- diffondono la cultura della agricoltura biologica certificata, disciplinata dal regolamento UE 2018/848;
- creano “luoghi” di scambio di conoscenze, di educazione al gusto, di formazione di cittadini consapevoli riguardo la corretta alimentazione;
- consentono la conoscenza diretta, anche promuovendone l'utilizzo, di produzioni locali scarsamente pubblicizzate dalla comunicazione di massa, che spesso orienta il consumatore verso prodotti di cui si ignora l'origine, per lo più di produzione estera;
- tutelano l'ambiente, anche attraverso la riduzione dei consumi per il trasporto delle merci e i rifiuti derivanti dai relativi imballaggi;
- attuano riqualificazione urbana, con riferimento alla valorizzazione di tutte le articolazioni territoriali del Comune e delle attività commerciali in sede fissa insediate stabilmente nelle aree interessate dalle attività di cui al presente Regolamento.

Art.2

AREE DI MERCATO

1. La vendita diretta può essere esercitata su aree di proprietà privata o su spazi pubblici.
2. Nel caso di vendita su area privata, il soggetto con la disponibilità dell'area, in qualità di soggetto di coordinamento e gestione, comunica al Comune l'intenzione di effettuare il mercato allegando il progetto di mercato.
3. I singoli operatori dovranno presentare la comunicazione di cui all'art. 6 comma 3 e sono tenuti al rispetto dei requisiti igienici di cui all'art. 10, e delle disposizioni di cui al Decreto Min. 20/11/2007 e a quanto previsto dal disciplinare.
4. Per quanto non previsto si rimanda alle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228 e nel Decreto Min. 20/11/2007.
5. Per quanto riguarda le aree di mercato su spazi pubblici, le proposte di individuazione di nuove aree possono essere presentate anche da associazioni di categoria, ovvero da associazioni o imprese singole o associate, con oggetto sociale coerente, che si fanno portatori di interessi di un gruppo organizzato di produttori e vengono valutate, in 90 giorni, in relazione alla compatibilità e integrazione con gli usi ulteriori dell'area proposta, alla coerenza con la Food Policy del Comune ed alla capacità di perseguire le finalità di cui all'art. 1 comma 4 del presente regolamento.
6. Le aree di mercato pubbliche vengono individuate con delibera di Giunta.
7. Per quanto riguarda le procedure per l'affidamento della gestione delle aree pubbliche si segue la disciplina di cui al successivo art. 3.

Art.3

PROCEDURA PER LA INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO GESTORE IN AREA PUBBLICA

1. Il Comune pubblica l'elenco delle aree disponibili, indicando anche le caratteristiche essenziali di ciascun mercato (dettagliando, indicando e contestualizzando le previsioni di cui al presente regolamento, in particolare ex art. 7), condivise con il Presidente di Quartiere, favorendo la diversificazione dell'offerta e definisce l'iter procedurale.

2. Nell'avviso, per ciascuna area, il comune individua gli "obiettivi qualitativi" e si riserva di valutare che le proposte di candidatura che pervengono siano conformi agli standard/obiettivi previsti dall'avviso.
3. I soggetti interessati presentano le proposte progettuali, per ogni singolo mercato, che contengano tutti gli elementi di cui al presente regolamento.
4. Nel caso in cui venga presentata una sola proposta per una singola area, il Comune verificata la coerenza della stessa ai criteri previsti dal regolamento, e previo esperimento di attività di coprogettazione per rendere la proposta perfettamente rispondente agli obiettivi indicati per il mercato, affiderà l'attività di gestione e coordinamento al soggetto proponente.
5. Nel caso in cui pervengano per la medesima area, 2 o più proposte, il Comune esperisce, dapprima, un tentativo di coprogettazione condivisa tra i soggetti partecipanti e qualora le proposte risultino integrabili, il Comune assegna lo spazio a tutti i proponenti.
6. In caso di fallimento della coprogettazione, il Comune valuta il miglior progetto sulla base dei seguenti criteri:
 - a) Visione del mercato:
 - politiche del cibo applicate;
 - finalità/obiettivi perseguiti con il progetto di mercato;
 - coerenza con le Politiche del cibo portate avanti dall'Amministrazione Comunale;
 - descrizione delle attività di promozione e valorizzazione del mercato e delle eventuali attività didattiche, culturali e dimostrative legate ai prodotti del territorio rurale di riferimento;
 - prezzi al consumo: modalità di governo e controllo;
 - b) Organizzazione del mercato:
 - numero di posteggi proposti e superficie occupata;
 - modalità di controllo sull'attività del mercato;
 - modalità di pulizia dell'area di mercato ed eventuali metodi ed obiettivi di natura ambientale;
 - contenuto della relazione tecnica e caratteristiche estetiche del mercato;
 - c) Caratteristiche dei Prodotti:
 - gamma di prodotti complessivamente offerta;
 - prodotti ottenuti impiegando specifiche tecniche di coltivazione, in particolare tecniche di agricoltura biologica certificata, disciplinata dal regolamento UE 2018/848;
 - prodotti appartenenti alla tradizione regionale;
 - presenza di marchi di qualità DOP, DOC, IGP, DOCG;
 - d) Caratteristiche degli operatori:
 - modalità e criteri di individuazione delle aziende dei produttori agricoli e criteri di turnazione dei posteggi;
 - presenza di coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo professionale, comprovata da iscrizione all'I.N.P.S.;
 - e) Precedenti esperienze documentabili svolte come soggetto di coordinamento e controllo di mercati a filiera corta:
 - maggiore anzianità di esercizio dell'attività di soggetto di coordinamento e controllo;
 - maggiore esperienza in contesti mercatali analoghi;
 - numero di mercati coordinati attivi;
 - numero medio di posteggi occupati per ogni area concessa;

- f) Presenza di aziende produttrici con prodotti biologici;
 - g) Elementi migliorativi (ad. esempio misura del criterio della prevalenza, aree per prodotti a chilometro zero.....).
7. In caso di mercati sperimentali, il Comune può procedere, in alternativa, ai sensi del Regolamento dei Beni Comuni con patti di collaborazione.

Art.4

PROGETTO DI MERCATO

1. Il progetto di mercato deve indicare:
- la proposta di disciplinare di mercato;
 - il calendario dei giorni e l'orario di mercato;
 - il numero, l'elenco, e i requisiti di tutte le aziende dei produttori agricoli coinvolte;
 - le modalità di controllo e di rilevazione delle presenze;
 - l'indicazione della gamma dei prodotti agricoli posti in vendita e delle lavorazioni e/o trasformazioni oggetto del consumo immediato;
 - l'elaborato in cui saranno indicate le soluzioni attraverso le quali il soggetto intende organizzare il mercato e che dovranno anche essere rappresentate graficamente tramite localizzazione (in scala) su planimetrie che tengano in considerazione il minor impatto possibile delle strutture rispetto al contesto territoriale in cui saranno collocate e che indichino chiaramente l'area da destinare al consumo sul posto, alla vendita diretta, alle attività di trasformazione, agli usi culturali;
 - le tipologie e cadenze delle attività didattiche, culturali o dimostrative proposte;
 - le modalità di applicazione del criterio della prevalenza e le relative garanzie di tracciabilità;
 - relazione con il territorio.

Art.5

OBBLIGHI DEL SOGGETTO DI GESTIONE E COORDINAMENTO

1. Il soggetto agisce nei confronti dell'amministrazione in nome e per conto degli operatori che ad esso conferiscono specifici ed adeguati poteri di rappresentanza e assume i seguenti obblighi:
- rappresenta il referente unico dell'Amministrazione per l'organizzazione e lo svolgimento regolare e nel rispetto delle normative del mercato ad esso affidato;
 - sottoscrive con l'Amministrazione un'apposita convenzione, assumendo la responsabilità del corretto svolgimento del mercato contadino;
 - predispone il disciplinare del mercato, ai sensi del presente Regolamento, attenendosi ai criteri di assegnazione dei posteggi così come individuati nel presente regolamento;
 - rispetta le norme del presente Regolamento e quelle ulteriori definite sulla base dello stesso;
 - pubblicizza in modo adeguato lo svolgimento e le finalità del mercato;
 - provvede all'organizzazione del mercato e all'assegnazione degli spazi;
 - dispone gli spazi salvaguardando le condizioni di sicurezza per gli operatori e per i visitatori, con adeguati corridoi di transito per i mezzi di emergenza e pronto intervento, nonché gli accessi agli esercizi commerciali, ai pubblici esercizi e alle abitazioni private nell'area di svolgimento;
 - provvede al pagamento all'Amministrazione di quanto dovuto per l'occupazione di suolo pubblico e per ogni altro onere, tariffa o rimborso spese connessi alla gestione e al corretto funzionamento del mercato, fatte salve eventuali esenzioni, totali o parziali;

in caso di mancato pagamento da parte del soggetto coordinatore gli occupanti di fatto sono tenuti ai versamenti in solido;

- controlla che i partecipanti rispettino le norme del presente Regolamento, delle ulteriori previste ai sensi dello stesso e del disciplinare del mercato;
 - controlla la provenienza dei prodotti e il prezzo dei medesimi;
 - controlla che gli operatori effettuino la esposizione dei prezzi dei prodotti in vendita;
 - gestisce l'eventuale turnazione delle imprese, secondo i criteri stabiliti nel disciplinare di mercato;
 - gestisce le strutture e le attrezzature utilizzate eventualmente dagli imprenditori e quelle relative all'area di sosta della clientela, rispondendone per il deterioramento eccedente il normale uso;
 - gestisce, in accordo con l'Ufficio competente, i punti di approvvigionamento di luce e acqua;
 - sostenere i costi per il consumo di energia elettrica, acqua, raccolta rifiuti;
 - provvedere alla raccolta dei rifiuti mantenendo in ordine e pulizia l'area del mercato;
 - ripristinare gli eventuali danni alle aree di mercato;
 - presenta relazione annuale dettagliata delle attività svolte nel mercato.
2. Il soggetto di coordinamento e gestione ha l'obbligo di procedere all'esclusione degli operatori nei seguenti casi (dandone comunicazione all'Amministrazione):
- perdita dei requisiti previsti dalla legge;
 - mancata esecuzione degli eventuali adeguamenti prescritti dall'Azienda USL volti ad eliminare la mancanza dei requisiti igienico-sanitari previsti dalle norme igienico-sanitarie di cui al regolamento 852/2004 CE del Parlamento e del Consiglio del 29 aprile 2004, di tutte le normative specifiche in vigore e, per quanto compatibili dei vigenti regolamenti comunali di Igiene;
 - reiterata vendita e/o trasformazione difformi da quanto dichiarato nel progetto di mercato.
3. Nel caso in cui il soggetto di coordinamento e gestione non provveda all'esclusione di cui al precedente comma 2, l'Amministrazione procederà direttamente all'esclusione dell'imprenditore agricolo dal mercato, dando comunicazione all'interessato.
4. È fatta salva la facoltà dell'Amministrazione Comunale di revocare in ogni momento le concessioni per inadempienza del soggetto di coordinamento e gestione, rispetto agli impegni assunti, tali da compromettere la gestione e l'organizzazione del mercato ed in particolare in caso di:
- ammissione al mercato di operatori privi dei requisiti di legge per l'esercizio delle attività approvate nel progetto;
 - omessa esclusione di almeno due operatori agricoli rientranti nella disciplina del comma 3 dell'art. 8 del regolamento;
 - mancato esercizio dell'attività di vigilanza ed esercizio del mercato al di fuori delle aree individuate;
 - mancato rispetto degli orari fissati nel disciplinare;
 - mancato pagamento di oneri, tariffe e canoni dovuti;
 - mancato ripristino del suolo pubblico dopo il mercato (pulizie, danni);
 - svolgimento dell'attività di vendita e/o trasformazione non conforme al contenuto del progetto presentato;
 - attività di disturbo alla quiete pubblica imputabile all'attività svolta dagli operatori;
 - Mancata reintegrazione della fidejussione (art. 9) qualora durante la fase di concessione questa sia stata escussa parzialmente o totalmente per il mancato pagamento dei canoni e delle tariffe dovute e di eventuali danni alle aree e ai beni di proprietà comunale.

5. È sempre fatta salva la facoltà dell'Amministrazione Comunale di revocare in ogni momento le concessioni per motivi di interesse pubblico.

Art.6

DURATA DELLE CONCESSIONI

1. La durata dell'affidamento del contratto al soggetto gestore di un mercato è di anni 5, rinnovabile di altri 3 anni a seguito di valutazione positiva da parte dell'Amministrazione.
2. I mercati sperimentali hanno una durata di anni 1, rinnovabile per non più di due volte.
3. Il rinnovo è sempre subordinato alla verifica della regolarità con il pagamento del canone unico di cui alla L. 160/2019.

Art.7

SOGGETTI, PRODOTTI ED ATTIVITA' AMMESSE AL MERCATO

1. Possono esercitare la vendita diretta nei mercati contadini gli imprenditori agricoli di cui all'art.2135 c.c. iscritti nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della Legge 29 dicembre 1993, n.580, ivi comprese le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi, quando utilizzano, per lo svolgimento delle attività agricole principali e per connessione, prevalentemente prodotti dei soci, le società di persone e le SRL costituite da imprenditori agricoli, che esercitano esclusivamente le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci.
2. L'attività di vendita all'interno del mercato è esercitabile dai titolari dell'impresa, ovvero dai soci in caso di società agricola e delle formazioni di cui al comma 1 del presente articolo, dai relativi familiari coadiuvanti, nonché dal personale dipendente di ciascuna impresa, dal partecipante e da tutte le altre figure impiegate nella attività agricola del fondo previste dalle leggi vigenti.
3. Le attività di cui al comma 1 del presente articolo sono esercitabili anche in forma associata ovvero attraverso la creazione di una rete informale di aziende ovvero attraverso l'istituto della delega. L'accordo fra i produttori deve essere documentato in forma scritta e deve risultare chiaramente la suddivisione delle responsabilità nell'attività di vendita diretta e le modalità per mantenere la tracciabilità dei prodotti.
4. Negli spazi destinati alla vendita diretta dei prodotti agricoli, è ammesso l'esercizio dell'attività di trasformazione, anche attraverso la cooperazione tra gli operatori, nel rispetto della normativa vigente, in particolare in materia di igiene degli alimenti e di pubblica sicurezza, limitatamente all'affettatura, alla mescita, al riscaldamento del prodotto senza operazioni di cottura se non in casi particolari (tipo castagne e marroni) preventivamente comunicati e autorizzati dall'Amministrazione comunale, alla vendita a peso previo frazionamento e attività similari, dei prodotti agricoli da parte degli imprenditori, nel rispetto delle norme igienico sanitarie.
5. Nell'ambito dell'esercizio della vendita diretta è possibile esercitare il consumo immediato sul posto limitatamente ai prodotti offerti in vendita, con l'esclusione del

servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni generali di carattere igienico-sanitario.

6. Il consumo sul posto è consentito. Le modalità, i prodotti e le eventuali aree anche attrezzate a ciò destinate, soggette a pagamento del canone mercatale di cui al Capo V del Regolamento approvato con atto consiliare PG.N. 146397/2021 e ss.mm.i, sono dapprima individuate nell'avviso, poi precisate nel progetto e, se approvate, integrate nella concessione.
7. All'interno del mercato possono essere realizzate attività culturali, didattiche e dimostrative legate ai prodotti alimentari, tradizionali ed artigianali del territorio rurale di riferimento secondo quanto previsto dal progetto di mercato approvato.
8. Il Comune può autorizzare il soggetto gestore ad integrare l'offerta del mercato con operatori commerciali che forniscono servizi destinati ai clienti dei mercati.
Tale inserimento deve essere previsto e dettagliato nel progetto di mercato approvato.

Art.8

DISPOSIZIONI IGIENICO SANITARIE

1. I mercati agricoli di vendita diretta devono essere conformi alle norme igienico-sanitarie di cui al regolamento 852/2004 CE del Parlamento e del Consiglio del 29 aprile 2004, di tutte le normative specifiche in vigore e, per quanto compatibili dei vigenti regolamenti comunali di Igiene.
2. Le persone direttamente addette alla vendita dei prodotti alimentari e al contatto con questi, devono essere in possesso dei requisiti di idoneità sanitaria previsti alle disposizioni vigenti.
3. Gli imprenditori agricoli, dovranno altresì provvedere agli adempimenti previsti dal regolamento 852/2004 CE e dagli art. 18 e 19 del regolamento 178/02 CE relativi alla rintracciabilità.

Art.9

GARANZIA FIDEIUSSORIA

1. La concessione delle aree è subordinata al versamento di una cauzione, da parte del soggetto gestore, che potrà essere effettuata sotto forma di deposito cauzionale o di fidejussione bancaria o assicurativa, a scelta del soggetto di coordinamento e gestione, a garanzia del regolare pagamento dei canoni e delle tariffe dovute e di eventuali danni alle aree e ai beni di proprietà comunale. L'importo della garanzia fideiussoria sarà quantificato all'approvazione del progetto.

Art.10

DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione.